Spediz. abb. post - art 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46-Filiale di Roma



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 31 dicembre 2018

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - BOTAS ROMA Amministrazione presso l'Istituto poligrafico e zecca dello stato - Via Salaria, 691 - Botas Roma - Centralino 86-85881 - Libreria dello stato Piazza G. Verdi, 1 - 80198 Roma

N. 62/L

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Pag. 96 – comma 539

31-12-2018 Supplemento ordinario n. 62/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 302

539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.